



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 09 – 08 SETTEMBRE 2023

Udienza del 06 settembre 2023

**04.23.24** PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **Maione Alessandro**

- S.S. **POLISPORTIVA PIANURA ASD** in persona del Presidente p.t.

Il TRIBUNALE FEDERALE

Sono Presenti:

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice presidente
- Avv. Antonio Mennuni    Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

1) **MAIONE ALESSANDRO**, per aver rilasciato dichiarazioni lesive e diffamatorie in danno tesserato Mauro Scappaticcio a mezzo di pubblicizzazione avvenuta sul sito internet della società POLISPORTIVA PIANURA ASD del seguente tenore: “«Una finale è sempre una finale e abbiamo subito l’emozione partendo contratti. Nonostante ciò siamo riusciti a portare a casa il primo set. A fine set però, una condotta antisportiva dell’allenatore di casa ha acceso gli animi, portando la gara sulla rissa. Noi non siamo abituati a queste cose e l’abbiamo pagata amaramente». Queste le parole dell’allenatore azzurro Alessandro Maione al termine della gara. ...” Sicuramente questa “mossa” ha pagato, noi abbiamo perso, onore agli avversari come sempre. Ma lo sport è un’altra cosa. Le minacce sono proprie di altri sport, non dovrebbero appartenere al nostro. Alla fine, quello che poteva essere uno spettacolo per il pubblico si è trasformato in qualcosa di completamente fuori luogo», in violazione delle su richiamate norme federali (Statuto FIPAV Art. 16 comma 3; Codice di Comportamento Sportivo CONI Art. 7, con l’aggravante ex art 102 lettera F Reg. Giurisd.FIPAV



**2) POLISPORTIVA PIANURA ASD**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., per rispondere il Sodalizio tesserante, per responsabilità diretta, per aver provveduto alla pubblicazione delle dichiarazioni dell'incoltato sul proprio sito Internet., in violazione dell'art. art. 76 comma 1, del Reg. Giurisd. FIPAV

### OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalla mail pervenuta alla Procura Federale in data 25 maggio 2023 a mezzo della quale il tesserato (allenatore) sig. Mario Scappaticcio denunciava la condotta antiregolamentare ascrivibile alla società Napoli Volley ed al tecnico di tale sodalizio sig. Alessandro Maione, consistente in dichiarazioni ritenute altamente lesive della reputazione del denunciante apparse sul profilo ufficiale Facebook del citato sodalizio.

In allegato alla denuncia venivano trasmessi alla Procura uno screen shot dei post incriminati, nonché il Comunicato Ufficiale con il quale il G.U. aveva omologato senza riserve né provvedimenti sanzionatori la gara svoltasi il 07.05.2023 tra la Carbat Matese, allenata dal denunciante sig. Scappaticcio e la Volley Napoli allenata invece dal sig. Maione, gara cui si riferivano i post oggetto del procedimento, nonché infine una comunicazione trasmessa al Giudice Unico ed al Presidente del Comitato Fipav Campania a mezzo della quale il sodalizio Polisportiva Matese SSD a r.l. segnalava i medesimi fatti a tutela del buon nome del proprio tecnico.

Acquisiti gli atti e gli ulteriori elementi necessari alla propria attività, la Procura comunicava la chiusura delle indagini ed all'esito di tale comunicazione il sig. Alessandro Maione, per il tramite del proprio legale Avv. Lorenzo Fusco, faceva pervenire una memoria difensiva nella quale contestava la rilevanza disciplinare dei fatti a lui contestati, denunciava la grave condotta tenuta dal tecnico Scappaticcio nel corso della gara di cui sopra e concludeva per il proprio proscioglimento previa richiesta di audizione.

Acquisita detta memoria ed in accoglimento della richiesta ivi formulata, la Procura in data 24.07.2023 procedeva all'audizione dell'odierno incolpato il quale, assistito dal proprio legale Avv. Fusco, confermava la paternità della dichiarazione apparsa sul profilo ufficiale del Volley Napoli, dichiarando di non essere stato reso edotto della possibile pubblicazione delle proprie affermazioni e negando comunque che le stesse evidenziassero contenuti



offensivi o denigratori per il sig. Scappaticcio. Nella stessa sede, il Maione dichiarava di aver riferito ad un consigliere ed al Presidente del CR Campania quanto accaduto nel corso della gara in questione, in quanto le proprie atlete erano rimaste “piuttosto scosse” dai fatti verificatisi ed erano preoccupate per la o le successive gare che avrebbero dovuto affrontare per decidere quale delle due squadre sarebbe stata promossa in serie B2.

Letta tale memoria, ritenute non condivisibili le eccezioni difensive ivi contenute ed adeguatamente provata la responsabilità disciplinare degli incolpati per i fatti loro contestati, la Procura ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale pertanto deliberava di procedere all’instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza – fissando per la discussione l’udienza del 06/09/2023.

Nelle more è pervenuta al Tribunale un’ulteriore memoria a firma dell’Avv. Lorenzo Fusco con la quale, nel riportarsi alle eccezioni e conclusioni già esplicitate dinanzi alla Procura, sono state formulate istanze istruttorie finalizzate all’acquisizione del video integrale della gara ed all’escussione di alcuni testi presenti alla gara le cui dichiarazioni, già prodotte dinanzi alla Procura, sono state comunque versate agli atti in formato cartaceo.

All’udienza fissata per la discussione, compariva per la Procura l’avv. Marco Rossini il quale illustrava il deferimento concludendo per l’accertamento della responsabilità disciplinare degli incolpati e per l’irrogazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro) a carico del tecnico Maione e della multa di € 400,00 (quattrocento/00) a carico del sodalizio.

Comparivano altresì il sig. Nappi n.q. di legale rapp.te p.t. del sodalizio incolpato ed il tecnico sig. Alessandro Maione assistito dal difensore Avv. Lorenzo Fusco, il quale si riportava alle memorie in atti e concludeva per il proscioglimento del proprio rappresentato

\* \* \* \* \*

Il Tribunale, udita la relazione della Procura, esaminate le argomentazioni della difesa e presa visione della documentazione acquisita agli atti del procedimento, ritiene che la responsabilità disciplinare imputata agli incolpati non sussista e che pertanto la loro condotta non sia passibile di sanzione.

L’importanza della gara – valevole per la promozione dalla serie C alla serie B2 – il clima nel quale la medesima si è svolta, come rilevabile dall’esame dei frame offerti dalla difesa, la circostanza che le dichiarazioni dell’incolpato siano state raccolte e pubblicate a ridosso della gara e, soprattutto, il tenore letterale di tali dichiarazioni, sono tutti fattori che inducono



il Tribunale a ritenere che le stesse non abbiano travalicato i limiti del diritto di critica e non abbiano arrecato concreta offesa ad altri tesserati, laddove – se pur con malcelato disappunto e comprensibile ironia – il dichiarante dopo il primo comprensibile sfogo non esita comunque a complimentarsi con gli avversari per l'esito vittorioso della gara.

L'assenza di portata diffamatoria nelle affermazioni dell'incolpato rende, allo stato, superfluo l'esame delle istanze istruttorie formulate dalla difesa risultando palesemente inutile ed irrilevante – ai fini del presente procedimento – accertare la sussistenza di un'eventuale condotta provocatoria per giustificare una reazione comunque non ritenuta illecita.

Pur tuttavia, attesa la gravità dei fatti denunciati dai tesserati presenti all'incontro e la sostanziale uniformità delle dichiarazioni rese, ritiene il Tribunale di dover disporre la trasmissione degli atti alla Procura affinché la stessa possa valutare la sussistenza di eventuali profili di illecito a carico del tesserato sig. Mario Scappaticcio.

Il Tribunale delibera il non luogo a procedere nei confronti degli incolpati perché i fatti contestati non costituiscono illecito; manda alla segreteria di trasmettere gli atti alla Procura per gli eventuali profili di illecito che la stessa possa ravvedere ed accertare nella condotta del tesserato sig. Mario Scappaticcio.

Roma, 6 settembre 2023

IL PRESIDENTE  
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 settembre 2023